



Istituto Superiore di Sanità

Accordo di collaborazione

Progetto dal titolo

"Sterilità, disfunzione sessuale e complicanze endocrino-metaboliche in uomini e donne affetti da patologie oncologiche ed ematologiche: monitoraggio e trattamento a breve e lungo termine"

Convenzione n. 4M26/2

Tra

Istituto Superiore di Sanità, di seguito nominato ISS, codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena n. 299, cap 00161, in persona del Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martocchia.

E

Humanitas Mirasole, di seguito nominato "Humanitas", codice fiscale 10125410158 con sede in Rozzano (MI), Via Manzoni, 56-20089 - in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Luciano Ravera

PREMESSO

- Che all'interno dell'area progettuale del programma di attività del CCM per l'anno 2012, approvato con decreto ministeriale del 5 Marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 4 Maggio 2012, è stato individuato un ambito operativo inerente l'area "Sostegno alle Regioni per l'implementazione del piano Nazionale della Prevenzione e di Guadagnare Salute";
- che in tale ambito è stato presentato il progetto dal titolo *"Sterilità, disfunzione sessuale e complicanze endocrino-metaboliche in uomini e donne affetti da patologie oncologiche ed ematologiche: monitoraggio e trattamento a breve e lungo termine"*;
- Che vantando l'Istituto Superiore di Sanità un'esperienza consolidata nello studio di complicanze correlate alle gravi patologie e che tale esperienza risulta in linea con il progetto in

Humanitas Mirasole S.p.A.
①

oggetto, è stato stipulato un accordo di collaborazione tra ISS e Ministero della Salute-CCM ai fini della realizzazione del suddetto progetto, tramite la stipula di un accordo di collaborazione concluso in data 26 Novembre 2012

- Che il progetto medesimo prevede, tra gli altri, la partecipazione, quale unità operativa, **Humanitas Mirasole**;
- Che pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione, alla stipula di un accordo di collaborazione con **Humanitas Mirasole** al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni per disciplinare le azioni necessarie alla realizzazione del progetto dal titolo "*Sterilità, disfunzione sessuale e complicanze endocrino-metaboliche in uomini e donne affetti da patologie oncologiche ed ematologiche: monitoraggio e trattamento a breve e lungo termine*" e di quanto dettagliatamente descritto nel piano esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (all. A).

Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo Ministeriale, modifiche al progetto che ne migliorino l'impianto complessivo.

Resta inteso che le variazioni non possono costituire modifica del finanziamento.

Art. 2 Durata

L'efficacia del presente atto è subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 18, comma 5, D.L. n. 83/2012.

Nell'esercizio della loro autonomia contrattuale le parti stabiliscono che una volta verificatasi la condizione legale di cui sopra gli effetti dell'atto retroagiscono, per quanto concerne la rilevanza sostanziale delle attività di cui all'art.1 nonché in ordine alla loro valutazione in termini di ammissibilità della relativa spesa, alla data del 18/01/2013 ovvero dalla data di decorrenza dell'accordo principale sottoscritto tra l'ISS e il Ministero.

Il presente accordo scadrà il 17/07/2014 e potrà essere prorogato per massimo 6 mesi, per un periodo non superiore al termine dell'accordo di collaborazione tra ISS e Ministero, previa formale

Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro.).

È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'ente purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente .

Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente .

Si precisa, inoltre, che per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo. L'importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo.

Art. 5 Responsabile scientifico

Il Responsabile scientifico, chiamato a sovrintendere alle attività di collaborazione, sarà per l'ISS la Dott.ssa Giulia Scaravelli, per l'humanitas il Dott. Armando Santoro.

Art. 6 Pubblicazioni e risultati della ricerca

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Istituto nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

L'Humanitas ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM".

Art. 7

Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.4, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 4, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all' Humanitas, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto all' Humanitas, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui all' Humanitas non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l' Humanitas ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Art. 8

Responsabilità e Foro

Ciascuna parte risponderà esclusivamente degli atti della parte stessa posti in essere; per ogni controversia tra le parti sarà competente il Foro di Roma.

La presente convenzione, redatta in duplice originale viene approvata e sottoscritta in Roma e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Per l'Istituto Superiore di Sanità

Per Humanitas Mirasole

Il Direttore degli Affari
Amministrativi e delle Risorse
Economiche
Dr.ssa Rosa Maria Martocchia

20
Direttore UOC Oncologia Medica
legale rappresentante
Dott. Luciano Ravera

Data,

10 LUG 2013